

**CITTA' DI TERRACINA**  
Provincia di Latina

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE**

N. 415 /Gen. Del 08/06/2010

**ATTO DI GESTIONE**

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 03.06.2010

**OGGETTO: Affrancazione canone enfiteutico, Legge 22 luglio 1966, n. 607 e Legge 18 settembre 1970, n. 1138. Ditta : ALPINI GIUSEPPINA.**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE**

Visto che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo, disciplinato dal Codice Civile, articoli 957 e seguenti.

Che la Legge 22 luglio 1966, n. 607 e la Legge 18 settembre 1970, n. 1138 hanno disciplinato la normativa rendendo più facile il ricongiungimento del dominio diretto (concedente) e dominio utile (enfiteuta) attraverso l'affrancazione.

Che con l'affrancazione l'enfiteuta diviene proprietario del fondo col pagamento di una somma in denaro detta prezzo di affrancazione. Che l'enfiteuta può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi, sia per atto testamentario. Che l'enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo, a pagare un canone annuo pari a 12 volte il reddito dominicale, a pagare le imposte sul fondo, a non cedere il fondo in subenfiteusi. Ha il diritto di godere del fondo e di raccoglierne i frutti, di affrancare il fondo pagando un prezzo di affrancazione pari a 15 volte il canone enfiteutico.

Vista la sentenza n. 143 del 1997 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiari costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto che la signora Alpini Giuseppina, nata a Terracina (LT) il 26 aprile 1950, codice fiscale LPN GPP 50D66 L1200, e residente a Firenze (FI) in Via Annibal Caro n. 35, in data 27 maggio 2010, ns prot. n. 31038/I, ha presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante sul terreno che è parte di quelli concessi in enfiteusi perpetua all'Opera Nazionale Combattenti (O.N.C.) con contratto del 8 giugno 1933 e rettificato con contratto del 28 settembre 1934, distinto ora in catasto terreni del Comune di Terracina al foglio 183 particella 36 sub 2 (porzione di fabbricato) della superficie di mq. 40, particella 37 (seminativo irriguo arborato) della superficie di mq. 1.750 e particella 346 (ENTE URBANO) della superficie di mq. 21;

Accertato che la signora Alpini Giuseppina è subentrata nella titolarità dell'immobile a seguito di atto di divisione-vendite del 14 aprile 1985, rogante Dott.ssa Carla Quattrococchi, notaio in Cisterna di Latina, repertorio n. 10923 raccolta n. 1394, registrato a Latina al n. 3031 in data 6 maggio 1985, trascritto a Latina il 4 maggio 1985 al n. 4972/6139;

Considerato che, ai fini dell'affrancazione di cui trattasi, il capitale di affranco è stato determinato in applicazione della normativa vigente in materia e che lo stesso è stato regolarmente versato al Comune di Terracina al Servizio di Tesoreria a mezzo bollettino n. 60 sul cc/postale n. 12565040 in data 27 maggio 2010 per l'importo di €. 1.824,00;

Vista la circolare n. 2/2004 del 26 febbraio 2004 della Direzione Agenzia del Territorio recante disposizioni sull'idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l'affrancazione dei canoni enfiteutici;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3283 del 22 gennaio 2010 con il quale ha assegnato alla Dott.ssa Ada Nasti la responsabilità, con contratto a tempo determinato di Diritto Pubblico, del Dipartimento Finanziario;

Visti gli articoli 107 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi ed il conferimento degli incarichi a contratto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità all'indirizzo dato dal Sindaco con la sopraindicata nota n. 3283 del 23 gennaio 2010;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 32//II del 22 febbraio 2010 e n. 43//II del 26 marzo 2010, del Responsabile del Dipartimento Finanziario concernente "Organizzazione del personale Dipartimento Finanziario. Assegnazione compiti e responsabilità dei procedimenti";

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria;

## **DETERMINA**

1- di accogliere l'istanza presentata dalla signora Alpini Giuseppina, nata a Terracina (LT) il 26 aprile 1950, codice fiscale LPN GPP 50D66 L1200, e residente a Firenze (FI) in Via

Annibal Caro n. 35, in data 27 maggio 2010, ns prot. n. 31038/I, intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante sul terreno che è parte di quelli concessi in enfiteusi perpetua all'Opera Nazionale Combattenti (O.N.C.) con contratto del 8 giugno 1933 e rettificato con contratto del 28 settembre 1934, distinto ora in catasto terreni del Comune di Terracina al foglio 183 particella 36 sub 2 (porzione di fabbricato) della superficie di mq. 40, particella 37 (seminativo irriguo arborato) della superficie di mq. 1.750 e particella 346 (ENTE URBANO) della superficie di mq. 21;

2- di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario comunale, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Dipartimento Risorse Finanziarie, fermo restando che le relative spese saranno a carico della ditta acquirente;

3- di dare atto che il capitale di affranco risulta regolarmente corrisposto al Comune di Terracina N Servizio di Tesoreria dalla ditta interessata all'affrancazione a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 12565040;

4- di demandare al Dirigente del Dipartimento Finanziario l'acquisto di titoli di rendita pubblica con l'impiego della somma di cui al precedente punto 3);

5- di dare, altresì, atto che la presente determinazione:


- viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale.
- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

PROCEDIMENTO DEFINITIVO N ESISTONO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ED I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

Addì, 03-06-2010

Il Responsabile del procedimento  
Istruttore Direttivo amministrativo  
Carlo Capirchio

Il Dirigente del Dipartimento  
Dott.ssa Ada NASTI




## Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del D.lgvo 18/8/2000 n° 267-

Terracina 03-06-2010

Il Dirigente del Dipartimento  
Dott.ssa Ada NASTI



### UFFICIO DI SEGRETERIA

Visto che la presente determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al n. 415 in data 08/06/2010

### PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data \_\_\_\_\_  
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Terracina, \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**